



COMUNE DI MOLAZZANA

Prov. Di Lucca

Via Parco Rimembranza, 11 55020 Molazzana

Tel. 0583760151

tecnico@comune.molazzanai.lu.it

comune.molazzana@postacert.toscana.it

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ----- PERIODO 01/06/2021 – 31/07/2024

L’anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del
mese di _____ nella sede Comunale, Via Parco Rimembranza n. 11, Molazzana

TRA

Il Comune di Molazzana, rappresentato dalla dott.ssa Irene Bonugli, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Molazzana, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in ottemperanza al Decreto Sindacale n.4 del 30.09.2020

E

la _____ rappresentata dal signor
_____ nato a _____ il
_____ C.F. _____ agendo nella sua qualità, e
non altrimenti, di Presidente dell’Associazione sportiva presso la cui sede, agli effetti della presente, risiede e a ciò espressamente autorizzato

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 21/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico- motorie -ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” favorisce e valorizza la cultura dell’associazionismo sportivo espressione del territorio stabilisce che l’uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali;
- che il Comune di Molazzana ha nella sua disponibilità i beni immobili che intende concedere in uso al fine di dare risponienza alle richieste dell’utenza sportiva presente nel territorio;
- che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- che con deliberazione G.C. n.17 del 23.02.2021 e C.C. n. 13 del 16.03.2021 è stato adottato e poi approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;
- che con deliberazione G.C. n. 20 del 23.02.2021 sono stati dati gli indirizzi per la gestione degli impianti sportivi e dato mandato alla sottoscritta di procedere in merito;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO

Il Comune di Molazzana concede alla Associazione Sportiva, che accetta, la gestione e l’utilizzo della seguente struttura ed impianto sportivo di proprietà comunale ----- e relative pertinenze, costituiti da:

: -----

Le strutture e l’impianto sportivo, le attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l’elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d’uso. Il concessionario dà atto del fatto che l’impianto, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, consentono lo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

L'Amministrazione comunale fornisce alla Associazione Sportiva concessionaria copia delle chiavi necessarie. È fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE FACOLTÀ DI RINNOVO E MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal 01/06/2021 ed ha la durata di anni 3 sino al 31/07/2024 per arrivare a fine stagione sportiva. Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. E' vietata la cessione a terzi della gestione

ART. 3 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e dell'impianto sportivo indicato, per finalità sportive e di aggregazione sociale. L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato. La finalità prioritaria della Convenzione è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle fasce giovanili, agli anziani ed ai portatori di handicap. Deve essere garantita l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti, garantendo sempre almeno l'utilizzo calcistico della struttura.

ART. 4 – MODALITÀ D'USO E DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di Molazzana. L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, è autorizzato dall'aggiudicatario, tenendo fermi i fini di promozione sociale e i criteri di priorità connessi con le finalità sociali dell'attività svolta dall'aggiudicatario stesso.

Possono essere svolte all'interno delle strutture e degli impianti manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

L'amministrazione ed il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. L'Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso le strutture e impianti sportivi per un numero massimo di **3 giornate** l'anno, per iniziative, compatibili con la loro destinazione d'uso, dalla stessa promosse o patrocinate e da comunicarsi al concessionario con preavviso di almeno **15 giorni**.

ART. 5 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE, DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI

Alle attività scolastiche, rivolte agli anziani e ai disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, **dalle ore 9,00 alle ore 16,00**.

L'Amministrazione comunale deve predisporre il calendario delle attività scolastiche, per anziani e per disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni: i singoli Istituti Scolastici, le Associazioni che organizzano corsi per anziani e disabili devono comunicare all'Amministrazione comunale il calendario di utilizzazione degli impianti o, almeno, l'intenzione di utilizzare gli impianti entro il mese di **febbraio di ogni anno**.

L'Amministrazione provvederà, entro i successivi **10 giorni** ad inoltrare la comunicazione al concessionario. Qualora entro il 28 febbraio non sia noto il calendario esatto di utilizzo, gli Istituti scolastici, le Associazioni per le attività degli anziani e disabili sono tenuti a comunicare la data esatta di utilizzo degli impianti almeno 20 gg. prima dell'utilizzazione. La concessione, in questo caso, sarà subordinata all'effettiva disponibilità degli stessi.

Il gestore può disporre degli spazi orari non contemplati nel detto calendario.

ART. 6 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Considerato che l'aspetto di promozione sociale è prioritario nella gestione della presente convenzione, l'aggiudicatario deve applicare per l'uso delle strutture e impianto sportivo, **le tariffe che saranno approvate con apposita deliberazione comunale dopo negoziazione tra le parti.**

La riscossione delle tariffe è effettuata dall'aggiudicatario. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA. L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.

Tutte le entrate provenienti dall'impianto in concessione sono di competenza del concessionario.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO: ATTIVITÀ ORDINARIE

Le attività ordinarie rivolte al normale utilizzo degli impianti sono in capo al Concessionario.

Per attività ordinarie si intendono tutte quelle attività che consentono una quotidiana gestione del bene concesso al fine di ottenerne una decorosa e funzionale fruizione da parte dei frequentanti. Rientrano pertanto, nelle attività ordinarie:

a) la gestione dell'impianto, intendendosi tra l'altro la sua apertura, chiusura e custodia, sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva

b) manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare il campo da calcio nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto, nonché pulizia delle diverse aree di utilizzo (campo, spogliatoi e terreni annessi, pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi);

c) la buona conservazione e manutenzione della superficie del campo da gioco nonché delle sue recinzioni e dei terreni (compreso sfalcio dell'erba nelle pertinenze e nei campi di calcio);

d) l'assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze, luce, acqua, gas, (con obbligo di voltura), la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi, compresa la conduzione degli impianti termici.

e) conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie della/e strutture e i presidi di sicurezza dell'impianto;

f) adempimenti tecnico-amm.vi eventualmente necessari collegati all'utilizzo dell'impianto sportivo e all'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso;

g) gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;

h) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;

i) garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione dell'impianto/i, da comprovare;

j) assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, per le attività che lo richiedono;

Presentazione da parte dell'Associazione di una relazione dettagliata sull'attività svolta nel periodo di riferimento e dei costi sostenuti per la gestione,

La manutenzione straordinaria resta invece a carico del Comune di Molazzana;

Il Concessionario avrà l'obbligo di realizzare le proposte migliorative offerte in sede di gara nei modi, tempi e con gli impegni finanziari indicati nella documentazione predisposta, come segue:

Entro sei mesi dall'aggiudicazione il Concessionario provvederà alla sistemazione delle strutture pertinenti provvedendo, se necessario alla rimozione di quelle non espressamente adeguate alla gestione autorizzata dell'impianto.

Per manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono gli interventi così suddivisi come previsti dall'art. 3 del DPR. 6/06/2001 n. 380 e della vigente normativa regionale.

Per quanto riguarda le UTENZE l'aggiudicatario deve provvedere ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica, per il periodo di durata della convezione.

S'intendono a carico dell'associazione, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.

L'aggiudicatario provvede alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;

ART. 8 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono inoltre a carico del concessionario:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- spese relative alle utenze gas, acqua, energia elettrica;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

ART 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario è tenuto a segnalare prontamente all'Ufficio competente del Comune ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria. Il Concessionario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell'impianto sportivo che il Comune intenda fare a propria cura e spese, nè può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno due mesi e possibilmente concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima

Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza non ricompresi nell'offerta formulata in sede di gara, che il Concessionario intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti previa autorizzazione del Comune e sotto la direzione dei competenti Servizi comunali. Tutte le opere risultanti da migliorie realizzate, accedono gratuitamente alla proprietà del Comune al termine della concessione.

Qualora l'aggiudicatario volesse effettuare a proprie spese negli immobili oggetto della presente convenzione, interventi di manutenzione straordinaria e/o interventi di ampliamento delle strutture di servizio e sui campi sportivi, i relativi progetti dovranno essere formalmente autorizzati e predisposti secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali. Per la realizzazione di detti progetti, dovranno essere osservate le prescrizioni di legge e regolamentari che disciplinano lo specifico settore relativo agli interventi, ed al termine della realizzazione dovrà essere presentata al Comune tutta la documentazione necessaria a certificare l'esecuzione secondo le norme di legge e di buona tecnica.

ART. 10 – CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per l'affidamento, dovuto all'Amministrazione è fissato in complessivi € _____ (diconsi euro _____/00). Detto canone non sarà versato nelle casse comunali. Bensì detratto dal contributo che il comune ha riconosciuto alle associazioni sportive come indicato nel bando di gara e pienamente accettate dal concessionario.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Salvo quanto previsto dall'art. 9, sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

ART. 12 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

Nessuna modificazione agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed alle consistenze può essere apportata dal gestore senza il previsto assenso scritto dell'Amministrazione.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Il gestore è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni

responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Molazzana, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese. L'Associazione stessa pertanto si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, ed eventuali proroghe tecniche, apposite polizze contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non

inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

· **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**, e solo nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL, con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro. Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Molazzana per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Molazzana per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. La copia delle anzidette polizze sono state depositate presso Tecnica del Comune. Il Comune resta esonerato da ogni qualsiasi responsabilità anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite alla Concessionaria.

ART. 14 – INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE - RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione di uso delle strutture e impianto sportivo;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria oltre la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente incompatibili con la prosecuzione della gestione;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

La presente convenzione inoltre è soggetta a risoluzione di diritto in caso di scioglimento del concessionario o incorporazione dello stesso in altro ente salvo accordo scritto contrario, modifica dello statuto incompatibile con l'oggetto della presente convenzione e i suoi presupposti.

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 60 giorni comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, dovrà essere richiesto al Comune con preavviso di non meno di **90 (novanta)** giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta la Associazione si impegna a verificare con l'Amministrazione le obbligazioni attivate fino a quel momento garantendone di provvedervi/ottemperarvi direttamente.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianto sportivo e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

ART. 16 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità ovvero nel caso sia necessario effettuare lavori urgenti di straordinaria amministrazione

In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.

ART. 17 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub - concessionario e/o concessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

ART. 18 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Molazzana ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile, riconoscendo il Comune di Molazzana l'impianto sportivo oggetto di convenzione, senza rilevanza economica.

Il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di avviamento commerciale.

Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario che per competenza è il Tribunale della Lucca.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del concessionario.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale, o destinati agli scopi sociali previsti dallo statuto dell'aggiudicatario.